

**Legge**  
**sull'esercizio della prostituzione**  
(del 25 giugno 2001)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamato l'art. 199 del Codice penale svizzero (CPS);
- visto il messaggio 10 ottobre 2000 no. 5044 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 aprile 2001 no. 5044 R della Commissione della legislazione,

**decreta:**

**Scopo e definizione**

**Art. 1** <sup>1</sup>La legge intende arginare il fenomeno della prostituzione e prevenire lo sfruttamento e le conseguenze criminose.

<sup>2</sup>È considerata prostituzione ai sensi della presente legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico segnatamente negli esercizi pubblici.<sup>1</sup>

**Campo di applicazione**

**Art. 2** <sup>1</sup>La presente legge si applica all'esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle sue modalità.

<sup>2</sup>Esercita la prostituzione ogni persona dell'uno o dell'altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d'altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o materiale.

**Luoghi vietati all'esercizio della prostituzione**

**Art. 3** <sup>1</sup>La prostituzione è vietata nei luoghi dove può turbare l'ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

<sup>2</sup>I Municipi stabiliscono mediante ordinanza i luoghi di cui al precedente capoverso.

**Difesa della salute pubblica**

**Art. 4** <sup>1</sup>Lo Stato promuove e sostiene l'informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e in particolare promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica.

<sup>2</sup>Ogni persona che esercita la prostituzione ottiene il diritto, al momento dell'annuncio alla Polizia, di beneficiare di una consulenza medica gratuita a scopo preventivo. Il Medico cantonale ne regola i dettagli.

**Annuncio**

**Art. 5** <sup>1</sup>Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale.

<sup>2</sup>La Polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l'esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e il Medico cantonale.

**Molesti fenomeni concomitanti alla prostituzione**

**Art. 6** Nell'ambito dell'esercizio della prostituzione, sono vietate tutte le azioni compiute da persone ad essa dedite e da loro clienti che turbano l'ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

**Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento**

**Art. 7** <sup>1</sup>Le persone dedite alla prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente ad enti designati dal Consiglio di Stato che prestano loro consulenza di natura sociale, sanitaria e legale per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.

<sup>2</sup>Tutte le persone che prestano assistenza giusta il cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.

---

<sup>1</sup> Cpv. modificato dalla L 1.6.2010; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 142.

## 550.500

### Penalità

**Art. 8<sup>2</sup>** Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa, giusta l'art. 199 CPS.

### Entrata in vigore

**Art. 9** <sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.<sup>3</sup>

Pubblicata nel BU **2001**, 371.

---

<sup>2</sup> Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 17.

<sup>3</sup> Entrata in vigore: 1° gennaio 2002 - BU 2001, 372.